


Evane unice  
Dle E 13.10.16  
SB

N. 265/2016  
REG. PROV. COLL.  
N. 00356/2015 REG. RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 356 del 2015, proposto dal Comune di Campodipietra in persona del Sindaco P.T., dal Comune di Montefalcone del Sannio in persona del Sindaco P.T., dal Comune di Busso in persona del Sindaco P.T., dal Comune di S. Agapito in persona del Sindaco P.T., dal Comune di Sepino in persona del Sindaco P.T., dal Comune di Bonefro in persona del Sindaco P.T., tutti rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, Massimo Romano, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ruta in Campobasso, Corso Vittorio Emanuele, 23;

*contro*

Regione Molise, in persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, 124;

Comune di Monteroduni in Pers. Sindaco P.T.;

*[A large, faint, handwritten mark or signature, possibly a stylized 'G' or 'C', spanning diagonally across the page.]*

*[A smaller, handwritten mark or signature, possibly a stylized 'G' or 'C', located on the right side of the page.]*



*nei confronti di*

Egam - Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato;

*e con l'intervento di*


ad adiuvandum:

Comune di Carpinone in persona del Sindaco P.T. e Comune di Macchia D'Isernia in persona del Sindaco P.T., rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Di Nezza, con domicilio eletto presso Massimo Di Nezza in Campobasso, corso Umberto I, 43;

*per l'annullamento*

1. della delibera della Giunta Regionale del Molise n. 285 del 15.06.2015, successivamente pubblicata il 01.07.2015 sul Burm n. 21, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il servizio idrico integrato denominato EGAM; è stato approvato il relativo disciplinare; è stato fissato in giorni 60 dalla ricezione il termine entro il quale tutti i comuni molisani dovranno deliberare l'obbligatoria adesione all'EGAM; è stato previsto un potere sostitutivo in capo al Presidente della Regione per il caso di mancata adesione dei comuni nel termine previsto; è stato dato mandato al presidente di nominare con proprio decreto un commissario straordinario sino alla nomina del Direttore dell'EGAM; sono stati attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'EGAM; è stata disposta la costituzione di un ufficio speciale per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative dell'EGAM con costi a carico della Regione da stanziarsi con successivo provvedimento.

- di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi inclusi:



2. il documento istruttorio parte integrante e sostanziale della delibera impugnata;
3. il disciplinare per la organizzazione dell'EGAM anch'esso parte integrante e sostanziale della delibera impugnata;
4. lo schema di deliberazione di adesione all'EGAM trasmesso ai comuni ed anch'esso considerato quale parte integrante e sostanziale della delibera impugnata;
5. il decreto presidenziale n. 68 del 20 luglio 2015 di nomina del commissario straordinario dell'EGAM;
6. la nota a firma del commissario straordinario dell'EGAM, inviata nel mese di agosto 2015, con la quale si sollecitano i comuni ricorrenti all'invio della delibera di adesione all'EGAM;
7. l'eventuale diffida ad adempiere a firma del presidente della Regione Molise ove inviata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;


Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato i Comuni ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, la delibera della Giunta Regionale del Molise n. 285 del 15.06.2015, successivamente pubblicata il 01.07.2015 sul Burm n. 21, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'Fnte di Governo dell'Ambito del Molise per il servizio idrico




integrato denominato EGAM; è stato approvato il relativo disciplinare; è stato fissato in giorni 60 dalla ricezione il termine entro il quale tutti i comuni molisani dovranno deliberare l'obbligatoria adesione all'EGAM; è stato previsto un potere sostitutivo in capo al Presidente della Regione per il caso di mancata adesione dei comuni nel termine previsto; è stato dato mandato al presidente di nominare con proprio decreto un commissario straordinario sino alla nomina del Direttore dell'EGAM; sono stati attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'EGAM; è stata disposta la costituzione di un ufficio speciale per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative dell'EGAM con costi a carico della Regione da stanziarsi con successivo provvedimento.

Premesso che, tra gli altri motivi di censura, se ne contesta la legittimità nella parte in cui è stata prevista l'adesione obbligatoria di tutti i comuni molisani all'EGAM, pena, in caso di inottemperanza, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della Regione Molise.

Premesso altresì che si è costituita in giudizio la Regione per contestare la fondatezza dei motivi di ricorso.

Rilevato che alla camera di consiglio del 20 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Rilevato preliminarmente che il collegio, all'esito della pubblica discussione e tenuto conto delle tesi difensive prospettate dalle parti in quella sede, ritiene di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni Molisani interessati dalla delibera di Giunta, anche se non controinteressati in senso



*[Handwritten mark]*

*[Faint circular stamp]*

*[Faint circular stamp]*




formale e sostanziale, con particolare riferimento a quelli che hanno già deliberato l'adesione all'EGAM.

Rilevato, in particolare, che sussistono evidenti ragioni di opportunità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 28, comma 3, cod. proc. amm., per ordinarne l'intervento in giudizio in quanto potenzialmente interessati a far valere circostanze in fatto o in diritto di segno opposto rispetto a quelle articolate con i motivi di ricorso e comunque utili ad una ponderata decisione sulla legittimità della delibera impugnata destinata ad incidere sul sistema idrico dell'intera Regione.

Rilevato che ai sensi dell'art. 51 cod. proc. amm., l'intervento in giudizio iussu iudicis deve avvenire onerando parte ricorrente di chiamare i suddetti Comuni in giudizio e disponendo che venga loro notificata copia del ricorso introduttivo unitamente alla copia autentica della presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notifica se anteriore.

Rilevato che, stante il numero dei comuni interessati dalla delibera regionale impugnata, si rende opportuno autorizzare la chiamata del terzo in giudizio mediante la notifica del ricorso e della presente ordinanza, a mezzo di pubblici proclami che dovrà essere eseguita, con indicazione nominativa di tutti i Comuni interessati, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notifica se anteriore, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale e sul BURM della Regione Molise, fermi gli ulteriori adempimenti prescritti dall'art. 150 cod. proc. civ.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ordina, ai sensi dell'art. 28, comma 3, cod. proc. amm., la chiamata in giudizio di tutti i Comuni della Regione Molise non intimati, da eseguirsi, eventualmente anche mediante pubblici proclami, nei modi indicati in motivazione e con indicazione nominativa dei Comuni destinatari, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notifica se anteriore a cura dei ricorrenti.

Rinvia per la decisione di merito alla udienza pubblica del 9 novembre 2016.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore



  
L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE  
